



Decreto Dirigenziale n. 244 del 10/09/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA F.R.E.M. SRL, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN ARZANO ALLA VIA SQUILLACE, 59, CON ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE BOMBONIERE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **F.R.E.M. Srl, con sede legale ed operativa in Arzano alla via Squillace, 59**, con attività di fabbricazione bomboniere ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera acquisita al protocollo del Settore con n. 1029182 del 27.11.2009, per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, denominate “*Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g*” e “*Saldature di oggetti e superfici metalliche*” con l'utilizzo effettivo di una quantità di 2,3 kg/mese di vernici pronte all'uso;
- d. che allegata alla domanda è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella conferenza di servizi, iniziata il 14.10.2011 e conclusasi il 08.06.2012, il cui verbale si richiama:

- a.1 la Regione ha richiesto integrazioni sul dimensionamento dei 2 sistemi di abbattimento asserviti alle fasi di verniciatura e saldatura;
- a.2 l'ASL ha richiesto copia del certificato di agibilità con specifica destinazione d'uso dei locali ove verrà svolta l'attività;
- a.3 l'ARPAC, con nota pervenuta alla Regione in data 26.10.2011 prot. 807286 e trasmessa alla Società in data 07.11.2011 prot.838500, ha richiesto integrazioni sul dimensionamento dell'impianto di abbattimento fumi, descrizione del sistema di convogliamento ed abbattimento utilizzato nella fase di saldatura, scheda riassuntiva delle emissioni e planimetria con lay-out delle apparecchiature e dei punti di emissione;
- a.4 il Comune di Arzano ha trasmesso, con nota del 28.05.2012 prot. 1394, licenza sanitaria d'uso del 21.12.2004;
- a.5 la Società in data 10.05.2012 prot. 355912 ha trasmesso relazione tecnica integrativa, certificato di agibilità del 03.05.2012 riportante la destinazione d'uso “opificio (D/1)”, planimetria con lay-out delle apparecchiature e dei punti di emissione e scheda riassuntiva delle emissioni;
- a.6 la Regione, esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla Società, ha rilevato che la stessa riporta dati discordanti relativamente al valore della portata ed alla quantità di carboni che saranno presenti nel sistema, nonché dati incompleti relativi ai valori di emissione ed all'altezza del camino di emissione;
- a.7 la Società ha dichiarato di rinunciare all'attività di saldatura e che intende effettuare solo quella di verniciatura con un unico camino di emissione (E1) confermando che i valori di emissione degli inquinanti saranno quelli di cui alla relazione datata 28.10.2011; in merito all'impiego dei carboni, la società ha precisato che saranno installati complessivamente kg. 88 di carboni attivi con sostituzione ogni sei settimane e che la portata di emissione sarà di

13500 N/mch con camino che si eleverà almeno di due metri al di sopra della sommità dell'opificio;

a.8. l'Amministrazione Regionale ha assegnato all'ASL, alla Provincia di Napoli, al Comune ed all'ARPAC un termine di 20 giorni, dalla notifica del verbale, per esprimere i rispettivi pareri;

a.9. l'ASL NA 2 Nord, con nota prot. 448698 del 07.06.2012, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

CONSIDERATO

- a. che che la Provincia, il Comune e l'ARPAC non hanno, a tutt'oggi, espresso il proprio parere, pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7), Legge 241/90 e s.m.i., si considerano acquisiti i rispettivi assensi;
- b. che i valori delle emissioni previste al camino E1 rientrano nei limiti di cui all'All. I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza, e per quanto sopra considerato, lo stabilimento sito in **Arzano alla via Squillace, 59** gestito dalla **F.R.E.M. Srl**, con produzione di fabbricazione bomboniere per l'attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 individuata alla lettera "s" della Parte II, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. denominata *"Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g"* con l'utilizzo effettivo di una quantità di 2,3 kg/mese di vernici pronte all'uso;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di cui all'art. 272 comma 2, quella in deroga individuata alla lettera "s" della Parte II, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così definita: *"Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g"* con l'utilizzo effettivo di una quantità di 2,3 kg/mese di vernici pronte all'uso; e lo stabilimento sito in **Arzano** gestito **dalla F.R.E.M. Srl, con sede legale ed operativa alla via Squillace, 59** così come di seguito specificate:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/mc	PORTATA nm ³ /h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Lavorazione ciclo produttivo	SOV Polveri	1,02 0,3	13500	13,77 4,05	Filtri a carboni attivi

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica agli atti con prot n. 355912 del 10.05.2012, con le precisazioni date dalla Società in conferenza;
- 2.2.i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3.contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza, sostituendo i carboni attivi non appena saturi;
- 2.6. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.9.la messa a regime dei nuovi camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. dovranno essere fornite alla Provincia le informazioni sulla produzione e smaltimento dei rifiuti e approvvigionamento idrico;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. **precisare** che:

- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla **F.R.E.M Srl, con sede legale ed operativa alla via Squillace, 59, Arzano;**
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Arzano, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 2 Nord e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi